



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota prot. 0108339 del 19/08/2025, con la quale la Questura di Venezia ha comunicato la necessità di attuare misure di sicurezza funzionali alle strategie di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dello svolgimento della 82^a edizione della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica”, con esigenza di interdire la navigazione, l’ormeggio e la sosta nella zona di mare antistante il Lido di Venezia, nel tratto compreso tra l’Hotel Excelsior e Via delle Quattro Fontane, fino ad un miglio dalla costa;

VISTA: l’Ordinanza n. 315/2025, in data 08/05/2025, del Comune di Venezia con la quale sono state disciplinate le attività balneari;

VISTA: la propria Ordinanza n. 28/2025, in data 08/05/2025, con la quale è stata disciplinata la sicurezza balneare;

VISTA: la propria Ordinanza n. 26/2025, in data 28/04/2025, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento di disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento della manifestazione in questione che, oltre ad assumere rilevanza ai fini dell’ordine pubblico, assolve ad esigenze di sicurezza della navigazione, atteso il prevedibile congestionamento di traffico di unità minori negli ambiti marittimi limitrofi all’area individuata;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo compreso **dalle ore 07:00 del 26/08/2025 alle ore 07:00 del 07/09/2025**, nella zona di mare antistante il Lido di Venezia, nel tratto compreso tra l’Hotel Excelsior e l’intersezione tra Lungomare Marconi e Via delle Quattro Fontane, meglio individuata

nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS84):

A. Lat. 45° 24' 23.46" N – Long. 012° 22' 14.90" E

B. Lat. 45° 23' 56.01" N – Long. 012° 23' 19.16" E

C. Lat. 45° 23' 36.80" N – Long. 012° 22' 59.67" E

D. Lat. 45° 24' 03.45" N – Long. 012° 21' 55.42" E

è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e/o qualsiasi altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero ai sensi dell'art.1174 comma 1 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo Marini t.a.
Il Comandante in II[^]
C.V.(CP) Daniele Di Guardo

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE, SOSTA, ANCORAGGIO E/O QUALSIASI ALTRO USO PUBBLICO

